1865

N° 321

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, n° 20.
Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai Principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.
Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.
Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma (franco ai confini)		» 52	27	15

FIRENZE, Mercoledì 13 Dicembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Inghilterra e Belgio	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 122	71	37
Francia, Austria e Germania		» 82	48	27
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 60	31	16

PARTE UFFICIALE

Continuazione della Legge portante il numero 2626 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

(Vedi numero 320)

Art. 93. Coloro che credono di avere fondato motivo per contraddire alle decisioni del sotto-prefetto od a lagnarsi di denegata giustizia, possono promuovere la loro azione dinanzi alla Corte d'appello, notificando al sotto-prefetto, sotto pena di nullità, la loro domanda entro dieci giorni dalla pubblicazione menzionata nell'articolo precedente, qualunque sia la distanza.

La causa è decisa sommariamente in via d'urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di procuratore e sulla relazione che n'è fatta in udienza pubblica da uno dei consiglieri della Corte, sentita la parte od il suo difensore, e sentito pure il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali.

Art. 94. Le liste approvate a termini dell'articolo 92, sono immediatamente trasmesse al prefetto, il quale per ogni circolo delle assise forma una lista generale per ordine alfabetico di tutti i giurati.

Art. 95. In ogni provincia vi è una Commissione composta del presidente del Consiglio provinciale, di due consiglieri del medesimo come membri ordinari, e di altri due come supplenti, eletti gli uni e gli altri dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta di voti.

Prima che scada il mese di novembre di ciascun anno, la Commissione così composta esamina la lista generale dei giurati di ciascun circolo e per via di eliminazione riduce alla metà il numero degli iscritti, eccedente quello dei giurati assegnati a norma dell'art. 97 ai diversi circoli. Così ridotta la lista, è trasmessa al prefetto, il quale, sentito il Consiglio di prefettura, ne elimina la restante metà.

Art. 96. Le liste così ridotte sono dal prefetto trasmesse ai presidenti dei tribunali delle città, capo-luogo di circolo, nelle quali debbono tenersi ordinariamente le assise, come pure ai presidenti degli altri tribunali compresi nello stesso circolo di Corte d'assise.

Art. 97. La lista annuale dei giurati sarà:

Pel circolo di Napoli di 800;

Pel circolo di Milano di 500;

Pei circoli di Bologna, Firenze, Genova, Palermo e Torino di 400;

Pei circoli di Brescia, Catania, Livorno e Messina di 300, e se vi siano più Corti di 200 per ciascuna di esse;

Per tutti gli altri di 200 per ciascuna Corte.

Art. 98. Qualora un circolo consti di circondari dipendenti da diverse provincie, il numero dei giurati assegnato dall'articolo 97 al circolo stesso, sarà ripartito fra i circondari appartenenti alle diverse provincie, nella proporzione che verrà stabilita con regio decreto in ragione delle rispettive popolazioni.

Art. 99. Se la lista generale di ciascun circolo comprende solo il numero d'individui assegnati al medesimo, ovvero un numero minore, sono questi destinati tutti a prestar servizio come giurati presso la Corte d'assise nell'anno seguente.

Se però il numero fosse inferiore a 100, il circolo s'intende temporariamente aggregato al circolo viciniore, che viene designato con reale decreto in ciascun anno e finchè ne dura il bisogno.

Art. 100. Oltre la lista dei giurati ordinari menzionata negli articoli antecedenti, ne vien fatta un'altra di giurati supplenti per ciascun circolo delle assise.

A tale scopo la Commissione provinciale ed il prefetto procedono alla formazione della lista dei giurati supplenti, eliminando nelle forme stabilite all'articolo 95 dalla lista permanente del comune in cui sederà la Corte, gl'inscritti eccedenti il numero dei giurati supplenti richiesti.

Questa lista conterrà il seguente numero di giurati:

Pel circolo di Napoli 200;

Pel circolo di Milano 150;

Pei circoli di Bologna, Firenze, Genova, Palermo e Torino 100;

Per quelli di Brescia, Catania, Livorno e Messina 80;

Per gli altri 60.

Art. 101. La lista annuale dei giurati e dei supplenti sta sempre affissa nel vestibolo della sala d'udienza del tribunale civile o correzionale.

Art. 102. Occorrendo il bisogno nel corso dell'anno, le Commissioni provinciali ed i prefetti devono, a richiesta del primo presidente della Corte d'appello, accrescere, nelle forme stabilite, d'un numero da determinarsi secondo le esigenze del servizio dal presidente stesso, le liste dei giurati ordinari, ed a richiesta del presidente del tribunale quella dei giurati supplenti.

Art. 103. Laddove nel corso dell'anno siavi bisogno di istituire una o più Corti d'assise straordinarie nei circoli indicati nei due ultimi capoversi dell'articolo 97, si procede all'accrescimento delle relative liste nel modo prescritto dall'articolo precedente.

Art. 104. Qualora le Commissioni comunali e provinciali trascurino di procedere nei tempi prefissi alle operazioni loro commesse dagli articoli 89, 95 e 100, sono queste eseguite per cura del sotto-prefetto o del prefetto.

Nel caso che si trovi sciolto il Consiglio comunale o provinciale, le operazioni stesse sono eseguite dal commissario governativo delegato ad amministrare il comune, o dal prefetto.

Art. 105. Ove le assise abbiano a tenersi in più comuni dello stesso circolo, si formano nel modo stabilito all'articolo 100 altrettante liste di giurati supplenti, quanti saranno i comuni in cui sederanno le Corti.

Art. 106. Dieci giorni prima dell'apertura delle assise il presidente del tribunale civile e correzionale residente nel capoluogo del circolo, in una delle udienze pubbliche del tribunale, previa lettura del decreto di convocazione, estrae trenta nomi dalla lista annuale dei giurati ordinari. Le persone i cui nomi sono così estratti debbono prestare il servizio per le cause da spedirsi nella sessione.

Estrae quindi dieci nomi dalla lista dei giurati supplenti, e questi sono tenuti a prestare servizio per tutta la sessione pel caso di mancanza o d'impedimento dei giurati ordinari.

Il cancelliere stende il processo verbale della estrazione, il quale è sottoscritto dal presidente, dai due giudici che vi hanno assistito, e dal cancelliere stesso, sotto pena di nullità.

Art. 107. Quando in uno stesso circolo sono stabilite due o più Corti d'assise, si fanno nel modo prescritto dall'articolo precedente tante estrazioni di giurati ordinari e supplenti quante sono le Corti.

Art. 108. I presidenti delle Corti d'assise distribuiscono gli affari da spedirsi nel corso di ogni sessione in guisa che i giurati estratti a sorte ed inscritti, giusta i due precedenti articoli, nella lista dei giurati di servizio, non debbano intervenire alle sedute della Corte d'assise per un termine maggiore di 15 giorni.

Incominciato però col loro intervento un dibattimento, non possono esserne dispensati, qualunque ne sia la durata.

Le estrazioni a sorte contemplate nei detti articoli 106 e 107 sono rinnovate secondo le esigenze del servizio.

Art. 109. Quando le assise si tengano straordinariamente in qualche comune che non sia capo-luogo del circolo, la estrazione dei giurati ordinari sarà fatta nella forma stabilita dall'articolo 106, dal presidente del tribunale civile e correzionale del luogo in cui dovrà sedere la Corte, il quale avrà cura di far conoscere i trenta nomi estratti dalla lista generale dei giurati ordinari ai presidenti che sono chiamati a fare da tale lista una simile estrazione.

Il presidente estrae successivamente altri dieci nomi d'individui aventi la residenza nel comune, e questi sono i giurati supplenti.

Art. 110. Coloro che hanno prestato il loro servizio durante una sezione della Corte d'assise, come giurati ordinari o come supplenti, non sono più chiamati, ove le esigenze del servizio lo consentano, alle sessioni che si tengono nella rimanente parte dell'anno.

SEZIONE III. — *Della composizione definitiva del giurì.*

Art. 111. L'avviso del giorno in cui hanno principio le assise, è recato individualmente a ciascuno dei giurati estratti a sorte, come negli articoli 106, 107 e 109, per cura del presidente del tribunale, civile e correzionale.

I giurati sì ordinari che supplenti devono trovarsi presenti alla prima e ad ogni altra seduta della Corte d'assise, a meno che ne siano dalla medesima dispensati.

Art. 112. Il presidente della Corte d'assise, 24 ore prima dell'udienza, fa dare al pubblico ministero ed all'accusato comunicazione dell'intera nota de' giurati ordinari e supplenti, estratti a sorte pel servizio della sessione.

Art. 113. Se nel giorno stabilito per la trattazione di ciascun affare non vi sono trenta giurati ordinari presenti, questo numero è compiuto coi giurati supplenti già estratti a sorte, a termini dell'alinea dell'art. 106 e dell'art. 109, secondo l'ordine della loro estrazione.

In mancanza di detti supplenti già designati, il presidente della Corte d'assise fa l'estrazione di altri nomi dalla lista contemplata nell'articolo 100, finchè il prescritto numero sia compiuto.

I giurati estratti continuano a prestare servizio, anche per le cause fissate pel rimanente periodo della quindicina, tranne il caso che cessi la mancanza che ha dato luogo alla estrazione. Per le cause, che saranno trattate nelle successive udienze, seguirà la comunicazione prescritta dall'articolo precedente; ma per quelle fissate pel giorno seguente basta che segua nel giorno stesso della estrazione.

Per le assise straordinarie a cui accenna l'articolo 109, i giurati mancanti sono suppliti mercè l'estrazione a sorte di altri giurati domiciliati nel comune ove siede la Corte.

Art. 114. Nella stabilita udienza, avutasi, previo appello nominale, la presenza di trenta giurati ordinari o supplenti, il presidente pone nell'urna i loro nomi.

Art. 115. Il presidente fa poscia ritirare gli stessi giurati nella stanza per essi destinata: indi a porte chiuse, ed in presenza del pubblico ministero e dell'accusato, assistito dal proprio difensore, procede all'estrazione a sorte dei quattordici giurati necessari pel giudizio.

Art. 116. Il pubblico ministero e gli accusati possono ricusarli, senza addurre motivi, sino a che rimangano nell'urna tanti nomi che, uniti a quelli estratti e non ricusati, raggiungano il numero di quattordici.

Il pubblico ministero deve dichiarare prima degli accusati se ricusi o no il giurato estratto.

Egli peraltro non può mai ricusare oltre la metà del numero eccedente i quattordici.

La ricusa deve essere fatta al momento dell'estrazione.

Art. 117. Se vi sono più accusati, essi possono accordarsi fra loro per esercitare in comune o separatamente il diritto di ricusa, come nell'articolo precedente.

In mancanza di tale accordo preventivo, la sorte regolerà fra essi, l'ordine nel quale saranno ammessi a ricusare, ed in questo caso i giurati estratti e ricusati da uno nell'ordine suespresso, s'intendono anche ricusati per gli altri, sino a che sia esaurito il numero delle ricuse permesse.

Se l'accordo tra più accusati riguarda una parte soltanto delle ricuse, le altre sino al numero stabilito possono da ciascuno di essi farsi nell'ordine che verrà fissato dalla sorte.

Art. 118. I due ultimi giurati estratti a sorte sono i supplementari pel dibattimento che sta per aprirsi.

Art. 119. Coloro che malgrado la notificazione loro fatta della stabilita udienza, non si trovano presenti, o venendo estratti a sorte per comporre il numero prescritto dei giurati, rifiutano di assumere l'incarico, sono condannati ad una multa dalle lire trecento alle mille, con sentenza della Corte di assise proferita prima di aprire il dibattimento.

Art. 120. I giurati che si assentano prima che sia terminato il dibattimento, ovvero che per loro colpa rendono impossibile la deliberazione del giurì o la regolare sua dichiarazione, oltre alla multa prescritta dall'articolo precedente, sono condannati al rifacimento delle inutili spese cagionate all'erario pubblico, e ai danni ed interessi verso le parti.

Art. 121. Coloro che, essendo stati condannati per la loro mancanza all'udienza, giustificano entro il termine di giorni quindici successivi all'intimazione della sentenza, l'impossibilità in cui sieno stati di obbedire al precetto, sono dalla Corte esonerati dagli effetti della condanna.

Se prima che siasi presentata istanza per questa esonerazione, la sessione della Corte d'assise è stata chiusa, l'istanza medesima è portata davanti alla Corte d'appello, sezione degli appelli correzionali, e da essa giudicata sulla semplice lettura del ricorso e dei relativi documenti. In ambi i casi deve essere sentito il pubblico ministero.

CAPO VII. — *Della Corte di cassazione.*

Art. 122. La Corte di cassazione è istituita per mantenere l'esatta osservanza delle leggi.

Art. 123. La Corte di cassazione conosce:

1° In materia civile e commerciale dei ricorsi per annullamento delle sentenze pronunciate in grado di appello;

2° In materia penale dei casi di annullamento delle sentenze inappellabili o in grado di appello, proferite dalle Corti, dai tribunali e dai pretori e degli atti d'istruzione che le abbiano precedute.

Pronunzia inoltre negli altri casi che le sono deferiti dalle leggi.

Art. 124. Le regole speciali sulla competenza e sulle discipline della Corte di cassazione e le altre sue attribuzioni sono determinate dalle leggi di procedura, dalle leggi particolari e dai regolamenti che la riguardano.

Art. 125. La Corte di cassazione è composta di un primo presidente, di un presidente di sezione e di consiglieri.

Si divide in due sezioni, la prima per le materie civili, la seconda per le materie penali.

Art. 126. Il primo presidente presiede alla prima sezione ed anche all'altra, ove lo stimi conveniente, alle adunanze solenni ed alle udienze a sezioni unite nei casi determinati dalla legge.

La composizione annuale delle sezioni è stabilita con decreto reale al principio dell'anno giuridico.

Art. 127. La Corte di cassazione in ciascuna sezione giudica col numero invariabile di sette membri.

Mancando in una sezione il numero dei votanti, viene completato coi consiglieri dell'altra sezione.

Per le deliberazioni a sezioni unite la votazione ha luogo in numero dispari, non minore di quindici.

Art. 128. Per esser nominato consigliere della Corte di cassazione è necessario essere stato membro di una Corte d'appello per anni sei, o presidente d'un tribunale civile e correzionale per lo stesso tempo, oppure per anni dodici avvocato esercente o per egual tempo professore di leggi in una Università dello Stato, salvo il disposto dall'articolo 137 della presente legge.

TITOLO III.

Del Ministero Pubblico.

CAPO I. — *Della costituzione del Ministero Pubblico.*

Art. 129. Il Pubblico Ministero è il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria, ed è posto sotto la direzione del ministro della giustizia.

Art. 130. Le funzioni di Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione o presso le Corti d'appello sono esercitate da procuratori generali, presso i tribunali civili e correzionali da procuratori del Re.

I procuratori generali compiono le loro funzioni personalmente, o per mezzo di avvocati generali, di sostituti procuratori generali o di sostituti procuratori generali aggiunti.

I procuratori del Re le compiono personalmente o per mezzo di sostituti od aggiunti giudiziari.

Art. 131. Le funzioni di pubblico ministero presso le Corti di assise si esercitano nel modo stabilito dall'art. 81 della presente legge.

Art. 132. Le funzioni del pubblico ministero presso le preture sono esercitate da aggiunti giudiziari, da uditori, da vice-giudici, da delegati di pubblica sicurezza che vi sieno stati dai rispettivi capi specialmente addetti, ed in loro mancanza, impedimento od assenza, dal sindaco del comune, il quale può surrogarvi il vice-sindaco o un membro del Consiglio municipale da lui destinato, ovvero anche il segretario comunale od il suo sostituto.

Se il funzionario incaricato di rappresentare il pubblico ministero non interviene alle udienze, sebbene debitamente avvisato, il pretore assumerà per esercitarne provvisoriamente le funzioni un avvocato, un notaio od un procuratore residente nel mandamento.

Art. 133. I funzionari del pubblico ministero presso le Corti ed i tribunali sono scelti fra i membri delle Corti e dei tribunali e fra i pretori.

Possono pure scegliersi fra gli aggiunti giudiziari dopo il biennio, fra gli avvocati ed i professori i quali abbiano almeno i requisiti per essere nominati pretori, o membri di tribunale civile e correzionale, fra i funzionari di magistratura chiamati presso il Ministero di grazia e giustizia, ed altresì fra i laureati in legge impiegati nel Ministero di grazia e di giustizia e fra quelli che abbiano già esercitato le funzioni di pubblico ministero presso uffizi di contenzioso finanziario, ovvero presso tribunali militari, dopo un tempo di applicazione uguale almeno a quello prescritto pel tirocinio degli aggiunti.

Art. 134. Il ministro della giustizia ha facoltà di applicare temporariamente i sostituti ai varii uffizi del pubblico ministero presso le diverse Corti e tribunali nel numero richiesto dal bisogno del servizio.

Art. 135. Le carriere della magistratura giudicante e del ministero pubblico sono parallele e distinte.

Art. 136. I procuratori generali sono pareggiati in grado ai primi presidenti, gli avvocati generali ai presidenti di sezione, i sostituti procuratori generali ai consiglieri delle Corti, i sostituti procuratori generali aggiunti ed i procuratori del Re ai presidenti di tribunale, ed i sostituti procuratori del Re ai giudici dei tribunali civili e correzionali.

Art. 137. I funzionari del ministero pubblico, in via di eccezione, possono essere trasferiti nella magistratura giudicante, purchè, rispetto al tempo, abbiano le condizioni richieste dalla presente legge per la nomina ai diversi uffici. A questo effetto vien loro eziandio computato il tempo passato negli uffici del ministero pubblico al ragguaglio di quello fissato pei giudici di tribunale. Per la nomina a consigliere della Corte di cassazione sono necessari nove anni di esercizio in un uffizio del pubblico ministero, sei dei quali in qualità di sostituto procuratore generale.

Art. 138. In mancanza od impedimento del procuratore generale o del procuratore del Re, regge l'uffizio l'avvocato generale o il sostituto anziano, quando il ministro della giustizia non abbia delegato un altro.

In mancanza od impedimento di alcuno dei membri del pubblico ministero ne esercita temporariamente le funzioni davanti le Corti l'ultimo consigliere non impedito; davanti ai tribunali civili e correzionali l'aggiunto giudiziario addetto all'ufficio, ed in caso pure di sua mancanza od impedimento, il giudice meno anziano del tribunale, o quello che venga destinato dal presidente di concerto col procuratore del Re, salvo che il ministro della giustizia non abbia all'uopo destinato altro consigliere, giudice od aggiunto.

CAPO II. — *Delle attribuzioni del pubblico ministero.*

Art. 139. Il pubblico ministero veglia all'osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, dei corpi morali e delle persone che non abbiano la piena capacità giuridica, provocando a quest'uopo nei casi di urgenza quei provvedimenti conservatorii che siano necessari;

promuove la repressione dei reati;

fa eseguire i giudicati in conformità dell'articolo 144;

ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, semprechè tale azione non sia ad altri pubblici uffiziali attribuita.

Art. 140. In materia penale il ministero pubblico procede per via di azione.

Nelle materie civili dà il suo parere, o procede anche per via di azione nei casi rispettivamente determinati dalla legge.

Può inoltre chiedere facoltà di parlare e conchiudere in tutti gli altri affari che si trattano nelle pubbliche udienze, ogni qual volta lo ravvisi conveniente nell'interesse della giustizia.

Art. 141. Un uffiziale del ministero pubblico assiste a tutte le udienze delle corti e dei tribunali civili e correzionali.

In mancanza del suo intervento l'udienza non è legittima.

Art. 142. Il ministero pubblico fa le opportune requisitorie per l'ordine delle udienze.

Art. 143. Il ministero pubblico presso la Corte di cassazione assiste alle deliberazioni per le decisioni delle cause civili.

Presso le corti d'appello ed i tribunali non può assistere alla votazione nelle cause civili o penali.

Dee peraltro intervenire a quelle deliberazioni, che riguardano l'ordine ed il servizio interno.

Art. 144. La esecuzione delle sentenze in materia penale è promossa dal pubblico ministero, secondo le disposizioni del codice di procedura penale.

Nelle cause civili il pubblico ministero fa eseguire d'uffizio le sentenze, in quanto interessino l'ordine pubblico.

Art. 145. Il ministero pubblico interviene all'assemblee generali delle corti e dei tribunali nel modo indicato all'art. 193.

Esercita poi in materia disciplinare quelle attribuzioni che gli sono deferite dalla presente legge.

Art. 146. Il procuratore generale presso la corte di appello esercita nel distretto di essa un'azione direttiva ed una superiore vigilanza sugli ufficiali del pubblico ministero, come pure sulla polizia giudiziaria e sugli ufficiali della medesima.

La direzione della polizia giudiziaria in ciascun circondario viene anco esercitata dal procuratore del Re.

Art. 147. Il Ministero Pubblico soprintende alla polizia delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali, in conformità delle leggi.

Art. 148. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione richiede nell'interesse della legge l'annullamento delle sentenze nei casi e nei modi stabiliti dalle leggi di procedura.

Art. 149. Occorrendo di far rappresentanze, sia per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, sia per oggetti relativi al servizio o alla disciplina, il procuratore generale o il procuratore del Re richiede, ed il presidente della Corte o del tribunale convoca un'assemblea generale; questa delibera sulle requisitorie che le sono presentate.

Art. 150. Nella prima udienza del mese di gennaio di ciascun anno il procuratore generale ed il procuratore del Re rendono conto in pubblica udienza all'assemblea generale della Corte e del tribunale, a cui sono rispettivamente addetti, del modo con cui la giustizia fu amministrata in tutta la circoscrizione territoriale della Corte e del tribunale. Notano quindi in Camera di Consiglio gli abusi che fossero invalsi, e fanno le requisitorie che giudicano convenienti pel bene del servizio, sulle quali la Corte od il tribunale deve deliberare.

Art. 151. I membri del Pubblico Ministero hanno nell'esercizio delle loro funzioni il diritto di richiedere direttamente la forza armata.

TITOLO IV.

Delle cancellerie e delle segreterie.

CAPO I. — *Dei cancellieri.*

Art. 152. Presso ogni Corte, tribunale e pretura vi ha un cancelliere. Vi possono essere anche vice-cancellieri e presso le Corti ed i tribunali vice-cancellieri aggiunti, a norma della presente legge e della relativa tabella.

Art. 153. I cancellieri e vice-cancellieri e quelli che ne fanno le veci, assistono i giudici nelle udienze e nell'esercizio delle loro funzioni, contrassegnandone le firme; ricevono gli atti giudiziari e pubblici concernenti il loro uffizio; eseguiscono le registrazioni degli atti, li conservano in deposito e ne rilasciano le copie e gli estratti a termini delle leggi di procedura.

Art. 154. I cancellieri, o coloro che ne fanno le veci, percepiscono, a norma delle tariffe e dei regolamenti, i diritti di cancelleria che siano stabiliti per ciascun atto, provvedono e vegliano all'osservanza delle leggi di bollo e registro e di ogni istruzione relativa, ed esercitano pure nel servizio interno delle Corti, dei tribunali e delle preture e sugli uscieri quelle attribuzioni che loro siano deferite.

Art. 155. I diritti originali di cancelleria, i quali, a termini delle vigenti tariffe, debbano riscuotersi per gli atti di qualsiasi natura, sono devoluti al Tesoro dello Stato, riservato soltanto ai cancellieri od a chi ne fa le veci, il dieci per cento, a norma di quanto viene determinato nei relativi regolamenti.

Art. 156. I diritti di semplice copia e quelli d'indennità di viaggio appartengono ai cancellieri coll'obbligo di sostenere, secondo l'ordine qui indicato, gli oneri seguenti:

1° Di sopperire alle spese d'ufficio per la cancelleria ed a quelle occorrenti per le sale di udienza quanto alle preture;

2° Di retribuire gli scrivani necessari al servizio delle cancellerie rispettive, in quel numero e modo che sarà stabilito dal regolamento;

3° Di provvedere pure e di retribuire gli scrivani che fossero necessari alle segreterie del Pubblico Ministero, presso le Corti od i tribunali.

Qualora l'importare dei diritti percetti in un anno non basti a supplire alle spese sovraccennate, vi provvede sussidiariamente il governo; ma in questo caso la retribuzione degli scrivani è diminuita di un quinto.

Quando invece l'ammontare dei diritti di copia ecceda l'importare delle spese contemplate ai numeri 1°, 2°, 3°, o di quelle che siano altrimenti già state dal governo irrevocabilmente imposte ai cancellieri, l'eccedente sarà assegnato per una parte ai cancellieri stessi, per un'altra agl'impiegati di cancelleria e scrivani a titolo di retribuzione straordinaria ed in ragione dei servizi prestati; e un'altra parte infine sarà destinata a sopperire a spese straordinarie di servizio, secondo quanto verrà stabilito nel regolamento.

Saranno pure nel regolamento od in apposito regio decreto stabilite le ulteriori norme pel numero, per l'assunzione in servizio, e retribuzione degli scrivani, per la loro ammissibilità alla carriera delle cancellerie e per l'esecuzione d'ogni altra parte di quest'articolo.

Art. 157. Il ministro della giustizia ha facoltà di applicare i funzionari di cancelleria alle Corti, ai tribunali e alle preture nel numero richiesto dai bisogni del servizio, purchè non si ecceda mai quello complessivo determinato nella tabella.

Art. 158. Nei casi di assoluta urgenza o di necessità di servizio il primo presidente della

Corte d'appello, di concerto col procuratore generale, ed i presidenti dei tribunali, di concerto coi procuratori del Re, possono nel rispettivo distretto o circondario destinare temporariamente e finchè non sia altrimenti provvisto, un vice-cancelliere o vice-cancelliere aggiunto da una pretura ovvero da un tribunale ad altra pretura o tribunale, oppure alla Corte.

Art. 159. Verificandosi presso un'autorità giudiziaria il caso di mancanza od impedimento del cancelliere o di vice-cancellieri, possono anche essere assunti per le relative funzioni vice-cancellieri o sostituti segretari addetti ad altra autorità giudiziaria del luogo, oppure alunni di cancelleria che abbiano sostenuto favorevolmente l'esame d'idoneità, ovvero notai esercenti.

I notai e gli alunni di cancelleria, prima di procedere ad alcun atto, prestano il giuramento prescritto dai regolamenti.

Art. 160. Per essere nominato all'ufficio di cancelliere o vice-cancelliere presso le preture o di vice-cancelliere aggiunto presso i tribunali è necessario:

1° Aver compito gli anni ventuno;

2° Aver subito con successo un esame di idoneità a norma del regolamento;

3° Avere fatto il tirocinio di alunnato prescritto, secondo i gradi, dal regolamento stesso.

Sono dispensati dall'esame quelli che già avessero superato il concorso pei posti di uditore o fossero stati funzionari giudiziari.

Art. 161. Per essere ammesso all'ufficio di cancelliere o vice cancelliere presso i tribunali, o di vice-cancelliere aggiunto presso le Corti di appello, si richiede l'età di anni venticinque: è necessario inoltre avere i requisiti prescritti dall'articolo precedente e quelli altresì che, relativamente al tirocinio e al tempo di esercizio, sieno determinati dal regolamento.

Art. 162. Possono essere nominati cancellieri di una Corte d'appello, purchè abbiano compiuto l'età di anni trenta:

1° I laureati in legge che abbiano esercitato funzioni giudiziarie nella magistratura giudicante o nel Pubblico Ministero pel corso di quattro anni;

2° I segretari d'un ufficio di procuratore generale ed i cancellieri dei tribunali, dopo quattro anni di funzione se laureati, e dopo sei anni se non laureati.

A vice-cancellieri delle Corti di appello e vice-cancellieri aggiunti della Corte di cassazione possono essere nominati i laureati in legge che abbiano esercitato funzioni giudiziarie per anni due, i sostituti segretari dei procuratori generali, i vice-cancellieri aggiunti delle Corti di appello, i segretari dei procuratori del Re, i vice-cancellieri dei tribunali, i cancellieri delle preture, purchè abbiano compito l'età di anni venticinque.

Art. 163. Per essere nominato cancelliere della Corte di cassazione si richiedono l'età di anni trenta e la laurea in legge. È necessario ancora avere esercitato funzioni giudiziarie nella magistratura giudicante o nel Ministero Pubblico per anni otto, o la professione di avvocato innanzi alle Corti od ai tribunali per anni dieci; ovvero essere stato vice-cancelliere della Corte di cassazione, cancelliere di una Corte d'appello o segretario nell'ufficio della procura generale presso la Corte di cassazione per anni quattro.

Possono essere nominati vice-cancellieri della Corte di cassazione i laureati in legge dell'età di anni venticinque, che abbiano esercitato funzioni giudiziarie per anni due o l'avvocatura per anni cinque, ovvero che sieno stati vice-cancellieri di una Corte d'appello, segretari o sostituti segretari d'una procura generale per anni tre.

Art. 164. Possono essere nominati ad uffizi di cancelleria i funzionari del Ministero della giustizia, purchè abbiano i requisiti prescritti ai numeri 1 e 2 dell'articolo 160, o gli equivalenti ivi determinati, e l'età richiesta per le diverse funzioni.

Il servizio prestato nel Ministero è equiparato, per gli effetti del tempo, a quello prestato negli uffici di cancelleria e segreteria.

Pei posti indicati nell'articolo 163 è necessaria la laurea in leggi.

CAPO II. — *Dei segretari.*

Art. 165. Presso ogni ufficio del Pubblico Ministero vi ha un segretario, e vi possono essere pure sostituti segretari e sostituti segretari aggiunti, a norma della tabella.

Art. 166. I segretari del Pubblico Ministero sopraintendono alla segreteria dell'uffizio, assistono il capo in tutti quegli atti nei quali la legge richiede il loro intervento, e compiono quelle funzioni che vengono loro delegate dal medesimo o da chi ne fa le veci.

I sostituti segretari e i sostituti segretari aggiunti coadiuvano i segretari nelle funzioni anzidette.

Art. 167. Ai funzionari delle segreterie del Pubblico Ministero sono applicabili le disposizioni dell'articolo 157.

Art. 168. In caso di mancanza od impedimento del segretario o dei sostituti segretari ed aggiunti può esser destinato a farne le veci un vice-cancelliere, o vice-cancelliere aggiunto del tribunale o della Corte, cui è addetto l'uffizio del pubblico ministero.

Sono pure estese ai capi del pubblico ministero pei bisogni delle rispettive segreterie le disposizioni di cui all'art. 158, al quale scopo i procuratori generali ed i procuratori del Re provvederanno di concerto coi primi presidenti delle Corti e coi presidenti dei tribunali.

Art. 169. Per essere nominato segretario del procuratore del Re, ovvero sostituto-segretario o sostituto-segretario aggiunto negli uffizi del pubblico ministero, è necessario aver subito un esame di idoneità nei modi che saranno determinati nel regolamento, ed aver fatto quel tirocinio di alunnato che sarà dal medesimo prescritto.

Sono dispensati da questo esame coloro che già avessero superato il concorso pei posti di uditore, o fossero stati funzionari giudiziari.

Si richiede inoltre l'età di anni venticinque per la nomina a segretario, e quella di ventuno per la nomina a sostituto segretario e sostituto segretario aggiunto.

Art. 170. Per esser nominato segretario dell'uffizio del procuratore generale presso le Corti d'appello o presso la Corte di cassazione si richiedono, oltre l'età d'anni venticinque le condizioni prescritte dall'art. 133.

Art. 171. Può essere anche nominato segretario dell'uffizio del procuratore generale presso una Corte d'appello chi abbia esercitato l'uffizio di sostituto segretario presso un procuratore generale o di segretario presso un procuratore del Re per anni quattro, e per anni due quando si tratti di laureati in legge, ovvero le funzioni di cancelliere d'un tribunale per anni due.

Art. 172. Le prescrizioni dell'art. 164 sono applicabili anche ai posti di segreteria negli uffizi del pubblico ministero, ferma la condizione della laurea pel posto di segretario del procuratore generale presso la Corte di cassazione.

TITOLO V.

DEGLI USCIERI.

Art. 173. Ogni Corte, tribunale e pretura ha un numero d'uscieri proporzionato alle esigenze del servizio e da determinarsi con decreto reale.

Presso i conciliatori fanno l'ufficio di usciere gli inservienti comunali.

Art. 174. Gli uscieri sono obbligati di dimorare ove siedono le Corti, i tribunali ed i pretori a cui sono addetti, e non possono allontanarsene senza speciale permesso, salvo per causa di servizio sotto pena di sospensione.

Art. 175. Gli uscieri delle Corti e dei tribunali fanno esclusivamente gli atti propri del loro ministero per gli affari di competenza della Corte o del tribunale a cui appartengono nel comune di loro residenza.

Quelli delle preture esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza della pretura a cui sono addetti, in tutto il mandamento.

Gli uni e gli altri possono, salvo le dette riserve, esercitare indistintamente gli atti propri del loro ministero per tutta la circoscrizione territoriale della corte, del tribunale e della pretura da cui dipendono.

Art. 176. In materia penale, ed in caso di necessità, i procuratori generali presso le corti di appello hanno facoltà di ordinare che gli uscieri si trasferiscano ad esercitare le loro funzioni in tutta l'estensione del distretto della corte d'appello.

Art. 177. Gli uscieri debbono compiere nelle corti, nei tribunali e nelle preture, a cui sono addetti, quegli uffizi che sono determinati dai regolamenti o da particolari istruzioni, ed uniformarsi nell'esercizio delle loro funzioni a tutte quelle speciali discipline, che vengono dai medesimi regolamenti prescritte.

Art. 178. È obbligo degli uscieri di tenere un esatto repertorio di tutti gli atti del loro ministero tanto per le materie civili, che per le penali, nella forma prescritta dai regolamenti e sotto le pene ivi stabilite.

Essi debbono notare in calce di ogni atto i diritti percetti.

Art. 179. Il ministro della giustizia può ordinare che gli uscieri addetti ad una stessa autorità giudiziaria pongano in comune i loro proventi od una parte proporzionale dei medesimi.

Art. 180. Gli uscieri non possono ricusare il loro ministero, quando ne siano richiesti, sotto pena della sospensione, oltre al risarcimento dei danni ed interessi verso chi di ragione.

Art. 181. L'usciere che per negligenza ha trascurato di eseguire gli atti del suo ministero di cui ebbe l'incarico, o non li ha eseguiti regolarmente, è soggetto ad una pena pecuniaria estensibile a lire trecento, oltre ai danni ed interessi verso chi di ragione.

Art. 182. L'usciere che ha tralasciato di eseguire egli stesso gli atti a lui commessi, valendosi dell'opera di altre persone, è condannato ad una pena pecuniaria di lire cento, estensibile a lire mille, oltre ai danni ed interessi di cui sopra, salve le maggiori pene stabilite dal codice penale.

Art. 183. Gli uscieri che hanno ecceduto scientemente i limiti delle proprie attribuzioni, sono puniti con una pena pecuniaria estensibile a lire cinquecento, e, secondo i casi, colla sospensione, salve le maggiori pene sancite dal codice penale.

Art. 184. Le pene stabilite dalla presente legge sono pronunciate dalle corti e dai tribunali anche in via disciplinare, sentito prima l'usciere, salvo in questo caso, quanto ai provvedimenti del tribunale, il richiamo nella forma prescritta pei procedimenti disciplinari.

Art. 185. Nei casi d'impedimento o mancanza degli uscieri presso le corti, i tribunali e le preture, possono i presidenti od i pretori valersi dell'opera di altri uscieri, e commettere loro gli atti occorrenti.

Nei casi di urgenza e nell'impossibilità di avere altro usciere, i pretori hanno pure facoltà di commettere l'atto occorrente ad un inserviente comunale.

Inoltre nei casi d'impedimento o di mancanza degli uscieri addetti ad una corte, ad un tribunale, o ad una pretura, e quando siavi urgenza di provvedere al servizio, i presidenti, di concerto col pubblico ministero, possono assumere e destinare temporariamente altro usciere del proprio distretto o circondario, ovvero commetterne le funzioni o l'atto ad un alunno effettivo di cancelleria, che presterà giuramento.

Art. 186. I pretori, coll'annuenza del procuratore del Re, possono autorizzare gli inservienti delle comunità, i quali abbiano idoneità sufficiente, ad eseguire per le cause civili fuori del capo-luogo di mandamento le citazioni verbali, contemplate nel codice di procedura civile.

Gl'inservienti così autorizzati, prima di assumere tali funzioni, prestano giuramento.

Art. 187. Per essere nominato usciere è necessario:

1° Avere l'età d'anni ventuno compiti;

2° Avere dato saggio di capacità nel modo stabilito dai regolamenti.

Art. 188. Gli uscieri, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, debbono somministrare una cauzione in iscrizioni sul Debito pubblico dello Stato per la concorrenza della rendita determinata nella tabella.

TITOLO VI.

Disposizioni comuni ai tribunali e alle Corti, ai funzionari dell'ordine giudiziario ed agli uscieri.

CAPO I. — *Delle assemblee generali delle Corti, dei tribunali e dell'unione di più sezioni.*

Art. 189. Le Corti ed i tribunali si riuniscono in assemblea generale ogni volta che si tratti:

1° Di repressione disciplinare riguardo ai giudici;

2° Di deliberazioni sovra materie d'ordine e di servizio interno e che interessino l'intiero corpo della Corte o del tribunale;

3° Di dare al Governo pareri richiesti sopra disegni di leggi od altri oggetti di pubblico interesse;

4° D'intendere la relazione di cui nell'articolo 150.

Art. 190. Le assemblee generali sono convocate dal presidente della Corte o del tribunale o da chi ne fa le veci.

Art. 191. Il Pubblico Ministero può richiederne la convocazione con requisitoria motivata a tenore dell'art. 149.

La convocazione ha luogo eziandio sulla proposta d'una sezione della Corte o del tribunale.

Art. 192. L'assemblea generale è formata dalla riunione di tutte le sezioni della Corte o del tribunale, e non è legittimamente costituita se non intervengono i due terzi dei membri.

Nel tempo delle ferie, divenendo urgente la convocazione di un'assemblea generale, basta a formarla l'intervento di tutti i membri presenti al servizio.

Art. 193. Il Pubblico Ministero interviene alle assemblee generali per mezzo del suo capo o di chi ne fa le veci.

Nell'assemblea che ha luogo nella prima udienza di gennaio a norma dell'art. 198, e nelle funzioni solenni intervengono tutti i membri che compongono l'uffizio.

Il Ministero Pubblico assiste alle deliberazioni, salvo che si tratti di pronunciare pene di disciplina.

Ha voto deliberativo ed individuale nel caso previsto dal n° 3 dell'art. 189.

Art. 194. È disteso in apposito registro il processo verbale di ogni deliberazione delle assemblee generali.

Il primo presidente della Corte trasmette copia del processo verbale al ministro della giustizia, e per lo stesso fine i presidenti dei tribunali la trasmettono al primo presidente della Corte, ed il procuratore del Re al procuratore generale.

CAPO II. — *Delle ferie e dell'annuale tornata delle Corti e dei tribunali.*

Art. 195. Le Corti ed i tribunali hanno novanta giorni di ferie in ciascun anno, nei modi e nei tempi determinati dal regolamento.

Ogni giudice e funzionario del Pubblico Ministero non può avere più di giorni quarantacinque.

Art. 196. Nel corso delle ferie non può essere sospesa o interrotta la spedizione degli affari penali.

Art. 197. Pel tempo delle ferie si provvede al servizio, come è prescritto nel regolamento.

Art. 198. Nella prima udienza del mese di gennaio di ciascun anno tutti i membri delle Corti e dei tribunali si riuniscono in assemblea generale e pubblica per udire la lettura del regio decreto che compone le sezioni, e della relazione di cui all'articolo 150 della presente legge.

CAPO III. — *Dell'inamovibilità e della inabilitazione all'ufficio.*

Art. 199. I funzionari dell'ordine giudiziario che hanno, a termini dell'articolo 69 dello Statuto, acquistato l'inamovibilità, non possono essere privati del loro grado, o sospesi, nè posti, senza il loro consentimento, in disponibilità, in aspettativa o riposo, anche con pensione, salvo nei casi previsti dalla presente legge, e secondo le forme in essa prescritte.

Possono bensì per l'utilità del servizio essere tramutati da una Corte o da un tribunale ad altra Corte o tribunale, con parità di grado o di stipendio.

Art. 200. Se il tramutamento di un giudice inamovibile ha luogo senza che ne abbia fatto la domanda e senza promozione, il giudice tramutato ha diritto ad una indennità, la quale è determinata dal regolamento.

Art. 201. Venendo ridotto il numero dei membri d'una Corte o d'un tribunale, la riduzione fra quelli inamovibili cade, in ciascun grado soppresso, sui membri meno anziani, i quali restano in disponibilità per essere riammessi in uffizio alla prima vacanza, salva per essi e per ogni altro funzionario l'osservanza delle leggi relative alle pensioni, alle aspettative ed alle disponibilità.

In caso di soppressione di una Corte o di un tribunale rimangono in disponibilità i membri che ne facevano parte, sotto le avvertenze preaccennate.

Art. 202. I giudici inamovibili che hanno compiuto l'età di anni settantacinque sono dispensati da ulteriore servizio per regio decreto, salva ogni loro ragione alla pensione di riposo o ad indennità a termine di legge.

Art. 203. Se per infermità o per debolezza di mente, un giudice inamovibile non può più adempiere convenientemente ai doveri della sua carica, viene dispensato dall'impiego.

Art. 204. Si fa luogo alla destituzione di un giudice inamovibile:

1° Se è stato condannato a pena criminale, quando anche non sia stata aggiunta alla condanna la interdizione dagli uffizi pubblici;

2° Se è stato condannato a pena correzionale pei reati di falso, furto, truffa, appropriazione indebita, od attentato ai costumi.

Art. 205. Può farsi luogo alla destituzione ovvero alla rimozione dall'impiego di un giudice inamovibile:

1° Se sia stato condannato a pena correzionale;

2° Se sia stato posto in accusa per reato importante pena criminale o correzionale, e la sentenza abbia unicamente per l'estinzione dell'azione penale pronunciato l'assolutoria, o dichiarato non farsi luogo a procedimento;

3° Se abbia ricusato di adempiere ad un dovere del proprio uffizio impostogli dalle leggi o dai regolamenti;

4° Se abbia dato prova di abituale negligenza, ovvero con fatti gravi abbia compromesso la propria riputazione o la dignità del corpo cui appartiene;

5° Se sia stato per la terza volta condannato a pene disciplinari.

Art. 206. La destituzione o la rimozione dall'impiego per le cause espresse nei precedenti articoli 203, 204 e 205 è ordinata con decreto reale, previa declaratoria conforme della Corte di cassazione a sezioni unite.

Il giudice destituito non può più essere riammesso ad esercitare funzioni giudiziarie.

I casi nei quali alla destituzione può essere congiunta la perdita della pensione sono determinati dalla legge sulle pensioni.

Art. 207. L'istanza per la declaratoria della Corte di cassazione è promossa dal Pubblico Ministero presso la medesima Corte, o si procede a norma della sezione prima, § 3 del seguente capo quinto.

Art. 208. Ogni funzionario, condannato a pena correzionali, eccettuate le pecuniarie, è inabilitato all'esercizio delle sue funzioni, anche in pendenza d'appello, fino a che la sentenza sia stata riparata coll'assolutoria o colla dichiarazione di non essere luogo a procedimento, o ne siano pienamente cessati gli effetti.

Art. 209. Il funzionario, contro cui sia emesso mandato di cattura, è inabilitato all'esercizio delle sue funzioni sino a giudizio definitivo.

Art. 210. Durante l'inabilitazione non decorre lo stipendio del funzionario, ma gliene vengono corrisposti gli arretrati quando il processo sia definito senza condanna, purchè non sia intervenuto decreto di sospensione.

Il ministro della giustizia può concedere al funzionario inabilitato od alla sua famiglia un assegno alimentare non eccedente metà dello stipendio.

Art. 211. Le disposizioni degli articoli 208 e 209 sono applicabili anche agli uscieri. Quelle dell'articolo 210 si applicano soltanto agli uscieri tuttora provveduti di stipendio.

Art. 212. I funzionari collocati a riposo, dispensati, rimossi o destituiti dall'impiego, conservano il diritto alla pensione, qualunque sia la formola adoperata nel decreto di rimozione, tranno i casi previsti dagli articoli 32, 33 e 34 della legge sulle pensioni.

CAPO V. — *Della disciplina giudiziaria.*

SEZIONE I. — *Disciplina dei giudici.*

Art. 213. Il giudice che non osserva il segreto delle deliberazioni, o compromette in qualunque modo la sua dignità o la considerazione dell'ordine a cui appartiene, ovvero altrimenti contravviene ai doveri del suo ufficio, è soggetto a provvedimenti disciplinari.

§. 1. — *Dei provvedimenti disciplinari.*

Art. 214. I provvedimenti disciplinari sono:

1° L'ammonizione;

2° Le pene disciplinari.

A. — *Dell'ammonizione.*

Art. 215. L'ammonizione consiste nel rimostrare al giudice il mancamento commesso, e nell'avvertirlo di non più ricadervi.

La facoltà di applicare l'ammonizione è esercitata da chi è investito del diritto di sorveglianza.

Art. 216. Il ministro della giustizia esercita l'alta sorveglianza su tutte le Corti, i tribunali e i giudici dello Stato, e può ammonirli.

Egli può chiamare a sè ogni giudice, affinchè risponda sui fatti ad esso imputati. Il giudice deve comparire nel termine che gli viene prefisso.

Art. 217. La Corte di cassazione ha il diritto di sorveglianza su tutte le Corti d'appello e su tutti i tribunali e le preture.

Ogni Corte d'appello ha lo stesso diritto sui tribunali e sulle preture del suo distretto.

Ogni tribunale civile e correzionale ha parimente lo stesso diritto sulle preture e sui conciliatori compresi nella sua circoscrizione territoriale.

Art. 218. Il primo presidente della Corte di cassazione ha la sorveglianza su tutti i giudici che la compongono.

Il primo presidente d'ogni Corte d'appello ha la sorveglianza sui giudici della Corte, dei tribunali e delle preture del suo distretto.

Il presidente d'ogni tribunale civile e correzionale ha la sorveglianza su tutti i giudici del tribunale e delle preture, compresi nella circoscrizione del tribunale stesso.

Art. 219. In ogni sezione delle Corti e dei tribunali il giudice che presiede ha la sorveglianza, durante l'udienza e le deliberazioni, su tutti i giudici che la compongono.

Art. 220. L'ammonizione è applicata d'uffizio o sull'istanza del Pubblico Ministero.

Essa ha luogo a voce o per iscritto secondo le circostanze.

B. — *Delle pene disciplinari.*

Art. 221. Le pene disciplinari sono:

1° La censura;

2° La riprensione;

3° La sospensione dall'ufficio o dallo stipendio.

Art. 222. La censura è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso.

Art. 223. La riprensione ha luogo quando alla censura viene aggiunta l'intimazione al giudice di presentarsi davanti la Corte od il tribunale per essere ripreso.

Ove il giudice non ubbidisca all'intimazione, è immediatamente pronunciata la sospensione.

Art. 224. La sospensione dall'ufficio non può essere pronunciata per un tempo minore di quindici giorni, nè maggiore di un anno ed importa la privazione dello stipendio per la sua durata.

La sospensione può anche essere pronunciata al solo effetto della privazione dello stipendio, fermo l'obbligo di adempiere i doveri di uffizio.

In quest'ultimo caso essa non produce interruzione di servizio per gli effetti di legge.

Art. 225. La facoltà di applicare le pene disciplinari è esercitata da chi è investito della giurisdizione disciplinare.

Art. 226. Nelle materie disciplinari la Corte di cassazione ha giurisdizione sui propri membri eccettuato il primo presidente.

Ha pure giurisdizione su tutti i giudici delle Corti d'appello, dei tribunali e delle preture, ogni volta che le Corti ed i tribunali cui spetterebbe ricusino od ommettano, o non siano in grado di esercitarla.

Art. 227. Le Corti d'appello hanno giurisdizione in materia disciplinare sui propri membri, eccettuati i primi presidenti, i quali sono sottoposti a quella della Corte di cassazione.

Art. 228. Le Corti d'appello hanno anche giurisdizione sovra i giudici dei tribunali, sui pretori e sui conciliatori del loro distretto nei casi previsti dall'alinea dell'art. 226.

Art. 229. Ogni tribunale ha giurisdizione sovra i propri membri, eccettuato il presidente, il quale è sottoposto a quella della Corte d'appello.

Il tribunale civile e correzionale ha pure giurisdizione sui pretori e sui conciliatori della sua circoscrizione.

§. 2. — *Dell'azione e del procedimento disciplinare.*

Art. 230. L'azione disciplinare si esercita indipendentemente da ogni azione penale e civile che proceda dal medesimo fatto. Essa si estingue colla dimissione debitamente accettata.

Art. 231. L'azione disciplinare dinanzi alle Corti ed ai tribunali è promossa dal Pubblico Ministero, anche sull'eccitamento di chi è investito del diritto di sorveglianza.

Essa è promossa con rappresentanza motivata diretta al presidente, colla quale si richiede la chiamata del giudice incolpato dinanzi alla Corte od al tribunale per addurre le sue difese.

Art. 232. Il presidente con ordinanza prescrive al giudice di presentarsi dinanzi alla Corte o al tribunale in un termine non minore di cinque giorni.

La rappresentanza del Pubblico Ministero e l'ordinanza del presidente debbono essere notificate al giudice incolpato, nella forma che è dal presidente stabilita.

Art. 233. L'incolpato deve presentarsi personalmente. Può tuttavia la Corte o tribunale per giusti motivi e sulla di lui domanda autorizzarlo a presentare le sue difese in iscritto.

(*Continua*)

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

CAMERA DEI DEPUTATI

Nella tornata di ieri della Camera dei deputati furono presentati dai ministri delle finanze, dell'interno, di agricoltura e commercio, e di grazia e giustizia i seguenti disegni di legge:

Esercizio provvisorio dei bilanci durante il primo trimestre del 1866.

Abrogazione dell'articolo 4° del decreto 15 dicembre 1860 della luogotenenza di Sicilia.

Proroga a tutto il 1866 dell'articolo 1° della legge 7 febbraio 1864 riguardante il brigantaggio.

Proroga della facoltà accordata al Governo d'introdurre nelle circoscrizioni territoriali delle provincie e dei circondari que' mutamenti che sono richiesti da evidente necessità.

Proroga del termine stabilito dall'articolo 4° della legge 23 aprile 1865 concernente gli ademprivi di Sardegna.

Estensione alle provincie già pontificie delle leggi speciali regolatrici della materia demaniale e comunale.

Disposizioni relative allo stabilimento e alla soppressione delle fiere e de' mercati.

Disposizioni relative ai marchi, segni distintivi, modelli e disegni di fabbrica.

Soppressione delle corporazioni religiose e di altri enti morali ecclesiastici; conversione ed ordinamento dell'asse ecclesiastico.

Fu pure presentata dal ministro degli affari esteri una collezione di documenti diplomatici dall'11 dicembre 1864 al 23 novembre 1865.

In questa seduta si procedette alla nomina de' commissari di sorveglianza presso le amministrazioni del Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti, si approvarono le elezioni dei signori Tozzoli, Berardi, Castellani, Guastalla, e venne annullata l'elezione del signor Filippo De Boni a deputato del collegio di San Benedetto del Tronto.

Nella stessa tornata furono annunziate, pel giorno seguente, interpellanze dei deputati Ricciardi e Di San Donato intorno ad una recente sentenza della Corte d'assise di Cassino.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO.

Dovendosi provvedere di titolare la cattedra di chimica farmaceutica vacante nella Università di Torino, si invitano gli aspiranti a presentare le loro domande in carta bollata, prima del giorno 15 del mese di gennaio 1866 al Ministero della pubblica istruzione.

La domanda deve contenere la qualità ed il domicilio del candidato e l'essere inoltre esplicitamente in essa dichiarato se il medesimo intenda di concorrere per titoli o per esame, ovvero per amendue le forme ad un tempo.

Il concorrente per titoli, o per titoli ed esame, dovrà unire alla domanda i documenti che intende di produrre, descritti e numerati in apposito elenco.

Le domande presentate dopo il 15 gennaio 1866 non saranno più ammesse.

Firenze, li 13 settembre 1865.

Il Direttore-Capo di Divisione
GARNERI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Dovendosi provvedere alle cattedre vacanti negli istituti e scuole industriali e professionali indicate nel seguente prospetto, s'invitano gli aspiranti a presentare prima del 15 dicembre prossimo le loro domande corredate dagli opportuni documenti alla prefettura della provincia in cui ha sede l'istituto per cui concorrono.

Il concorso avrà luogo per titoli ed il merito dei candidati sarà giudicato dalle Giunte locali di vigilanza, istituite col R. decreto 15 giugno 1865, n° 2372, e dal Consiglio per le scuole.

La prima nomina sarà fatta a titolo d'incarico.

Firenze, 19 novembre 1865.

Pel ministro
ROCCI.

Sede degl'istituti e materie d'insegnamento	Assegno
ANCONA. — (*Istituto industriale e professionale*).	
Computisteria, ragioneria e merceologia	1600
Lingua inglese con ripetizione della lingua francese	1200
CARRARA. — (*Istituto industriale e professionale*).	
Economia politica, statistica e diritto	1600
Lingua inglese con ripetizione della lingua francese	1200
COMO. — (*Istituto industriale e professionale*).	
Matematiche e geometria pratica	1200
Disegno ed estimo	1200
Economia politica, statistica e diritto	1200
GENOVA. — (*Istituto reale di marina mercantile*).	
Costruzione navale e disegno relativo	1600
Attrazzatura e manovra navale	1200
Lettere italiane, geografia e storia	1200
LIVORNO. — (*Istituto reale di marina mercantile*).	
Costruzione navale e disegno relativo	1600
MESSINA. — (*Istituto industriale e professionale*).	
Agronomia ed estimo	1600
SONDRIO. — (*Istituto industriale e professionale*).	
Costruzione e disegno	1200
Fisica e chimica	1200
Lettere italiane, geografia e storia	1200
Computisteria e nozioni di diritto	1200
TERNI. — (*Istituto di meccanica e costruzione*).	
Fisica e chimica	1600

NOTIZIE ESTERE

FRANCIA. — Il *Débats* pubblica colla firma del signor J. Lemoinne il seguente articolo:

« È giunto or ora a Parigi un generale degli Stati Uniti, la presenza del quale fra noi diè luogo alle più contraddittorie supposizioni. Il generale Schofield, dopo che tutti ebbero parlato, volle dire alla sua volta qualche parola, e sebbene il suo discorso nulla abbia di officiale, si può tuttavia scorgere in esso la giusta espressione de' sentimenti de' suoi concittadini e della politica del suo governo.

« Gli Americani dimoranti a Parigi l'altro dì si diedero convegno ad un banchetto al quale assisteva il ministro degli Stati Uniti e il generale Schofield, il quale portò questo brindisi: « All'antica amicizia tra la Francia e gli Stati Uniti; possa essa sempre più rassodarsi e durare. »

« Queste parole non hanno l'aria per verità di essere un'intimazione a sgombrare il Messico.

« Il convegno, composto d'oltre 250 persone, era esclusivamente americano; presiedevalo il nipote d'uno dei segretari del trattato del 1783, di quel trattato di Parigi nel quale l'Inghilterra riconobbe l'indipendenza americana; in esso si brindò alla salute della Francia, e fu con entusiasmo accolto il *toast*. Il ministro degli Stati Uniti, il sig. Bigelow, così parlò a' suoi compatriotti: « Oggi, giorno di rendimento di grazie nella patria nostra, ho voluto riunirmi a voi dappoichè mai, quanto ora noi avemmo tanto ottime ragioni per far conto sopra un periodo di pace col mondo intiero; pace a cui nessun uomo politico potrebbe fissare un limite. Il prode generale che è tra noi mi diceva or ora che negli ultimi sei mesi il nostro paese ha licenziati e restituiti alla vita civile 800 mila soldati; noi non potremmo porgere una migliore prova dei nostri pacifici intendimenti. Mi disse pure che conserviamo una riserva di 200 mila uomini, residuo del più grande esercito che l'istoria ricordi, affinchè la nostra politica non sia fraintesa come debolezza. »

« Il generale Schofield comandava l'ala sinistra del generale Sherman in quella famosa marcia che pose fine alla guerra; egli fu uno de' più prodi nelle schiere di que' soldati improvvisati che resero attonito il mondo, quanto, un tempo, quelli della repubblica francese.

« In poche frasi egli ha tracciata la filosofia della guerra americana, quale tutte le menti non pregiudicate la intendono.

« Un popolo, disse, il quale aveva sempre fruito d'una libertà individuale siffatta da credere, in tempo di pace, di non avere nemmeno un governo, d'un tratto sentì che questo governo, in tempo di guerra civile, diventava più forte di tutti; un governo cioè capace di creare e mantenere un esercito di terra ed una marina che, rispetto al numero, alle qualità fisiche e morali dei soldati, alla disciplina ed all'agguerrimento delle masse, sorpassarono quanto il mondo aveva fin qui veduto. Ma — più grande e più lieto spettacolo non solo per l'America, ma pel mondo civile — quegl'immensi eserciti, compiuta la loro parte, tranquillamente si sciolsero, ed ufficiali, marinai e soldati fecero ritorno ai lavori della pace — colla quiete stessa colla quale il cristiano ritorna il mattino della domenica dalla chiesa alla propria casa — fatti cittadini migliori, d'allorquando non erano soldati. »

« Il qual fatto c'insegna che la forza di coesione d'un popolo e la sua facoltà di tenere il proprio posto fra le nazioni, sono indipendenti dalla forma del governo, e che il maggior accentramento della forza nazionale è compatibile colla libertà più illimitata del cittadino. Conchiudendo, porto un brindisi al quale ogni buon Americano farà eco con entusiasmo « all'antica amicizia della Francia e dell'America! »

« Di proposito abbiam voluto riprodurre questo breve squarcio di militare eloquenza; non è festa tutti i giorni; ed esso è pure una risposta a tutte le voci messe in giro sulla missione o pretesa commissione che volevasi affidata al generale Schofield. »

PRUSSIA. — Leggesi nella *Corrispondenza provinciale* di Berlino:

« I negoziati tra la Prussia e l'Austria nella questione dello Schleswig-Holstein rimasero affatto in sospeso dopo la Convenzione di Gastein. Ciò nonostante i giornali continuano a dire di proposte della Prussia su quell'argomento e di dichiarazioni dell'Austria in risposta a quelle; ma queste novelle sono tutte, nessuna eccettuata, mere invenzioni. Nè verbalmente, nè per iscritto non intervenne tra i due governi ulteriore scambio di idee o di proposte. Del pari, tutte le pretese comunicazioni o sulle intenzioni della Prussia di ripigliare attualmente i negoziati, o circa una missione straordinaria che intenda mandare a quello scopo a Vienna, sono prive di fondamento. »

— Il *Novelliere d'Altona* ha dall'isola d'Alsen:

In un banchetto ch'ebbe luogo il giorno di S. Martino ad Augustenburg, al quale assistevano i funzionari ed i notabili della città e dei dintorni, il magistrato municipale Enders lesse un lungo discorso che conchiuse col seguente brindisi: « All'unione indissolubile colla Prussia! » L'allocuzione e il brindisi furono accolti da un glaciale silenzio, e l'oratore fu costretto a sedersi senza avere scambiato il brindisi con alcuno.

AUSTRIA. — La prossima conclusione del trattato preliminare austro-inglese è posta fuori d'ogni dubbio. A quanto si rileva, sarebbero state tolte le ultime difficoltà, colla concessione fatta dai membri inglesi della Conferenza, di abolire il dazio dei cereali, e quanto al dazio del vino, avrebbero accordato la parità del vino in bottiglie con quello in botti. Alcuni giorni sono vennero terminati i lavori principali; però ci vorranno ancora da 8 a 10 giorni per apporvi le firme. (*Ost-Deutsche Post*)

— Ieri, 9, arrivò a Trieste, col piroscafo del Lloyd austriaco, il conte Sponneck, proveniente da Atene, e questa mattina ripartì per Venezia. (*O. T.*)

— Nella tornata del 6 dicembre della Dieta dell'Austria inferiore, il luogotenente Chorinsky rappresentante governatore pronunziò il seguente discorso:

Nell'atto che, quale rappresentante governativo, io mi sono permesso di domandar la parola, non posso a meno d'osservare, prima di tutto, che le obbiezioni mosse contro la sospensione dell'efficacia della legge sulla rappresentanza nazionale, e i timori di qui derivati, non mi sembrano fondati, e quindi non mi sembrano avere un peso decisivo.

Il governo ha la coscienza di non avere decampato in questa questione dal terreno della patente di febbraio e del diploma d'ottobre, ma anzi d'essere di là partito.

Poichè, per l'art. 6 della patente di febbraio, tanto le leggi fondamentali precedenti, quanto quelle richiamate in vigore e quelle novamente promulgate, costituiscono quel complesso di leggi, che è espressamente designato come Costituzione dell'impero.

Ma un tale complesso di leggi fondamentali presuppone per sua natura che, all'effetto della loro piena efficacia, esista una perfetta armonia fra loro, poichè queste leggi fondamentali, fino a tanto che sono ancora in contraddizione tra loro, non costituiscono ancora un tutto organico, e non formano un insieme compiuto. Ma l'art. 11 della patente di febbraio esige precisamente il ristabilimento di quest'armonia, facendo espresso appello alle disposizioni prese per raggiungerla pienamente.

A quest'uopo è prima di tutto indispensabile che si regolino definitivamente i rapporti politici dell'Ungheria, e che si sottopongano alla revisione delle Diete le sue leggi costituzionali, revisione, che è anch'essa espressamente ordinata dal sovrano autografo del 20 ottobre 1860, a cui si riferisce l'art. 2 della patente di febbraio.

Finchè non ha luogo questo definitivo riordinamento dei rapporti politici, non è possibile il completamento del Consiglio dell'impero da parte dell'Ungheria e della Croazia, a sensi dello Statuto del Consiglio dell'impero, perchè le leggi costituzionali finora sussistite di questi paesi, non contengono veruna disposizione sopra di ciò, e quindi bisogna che, prima di tutto, si adotti una tale disposizione, lo che, in via costituzionale, non può effettuarsi, se non che mediante un accordo fatto per via delle Diete di questi paesi.

Ma finchè i paesi della Corona ungarica non mandano i loro deputati al Consiglio dell'impero, essi non sono ivi rappresentati, e quindi il Consiglio dell'impero non è quella piena rappresentanza nazionale, abbracciante tutti i regni e tutti i dominii, che fu istituita per tutto l'impero in forza della relativa legge costituzionale, e la cui efficacia è ivi stesso determinata.

Ma l'attuale sospensione dell'efficacia di questa legge fondamentale non è che una conseguenza di quel fatto irrecusabile, come pure dell'altra circostanza constatata da un'esperienza di più che quattro anni, che il Consiglio dell'impero, per la via finora battuta, non potea divenire quella completa rappresentanza nazionale, per la cui realizzazione fu promulgata appunto la più volte menzionata legge fondamentale.

Quanto al Consiglio dell'impero ristretto, la necessità di sospendere la validità era appunto riposta nello statuto del Consiglio dell'impero medesimo, che non riconosce se non un Consiglio dell'impero unico, che, secondo gli argomenti, è composto dai rappresentanti di tutt'i paesi, o da una parte di essi soltanto. Il Consiglio dell'impero ristretto non ha una base giuridica che stia da sè; esso procede semplicemente dal Consiglio dell'impero pieno, e colla sospensione di quest'ultimo, dee necessariamente venire sospeso anch'esso.

In vista della straordinaria difficoltà, che presentano i rapporti dell'Austria in forza della varietà di elementi, d'interessi e di esigenze, in vista degli avvenimenti e delle complicazioni politiche, che seguirono il diploma d'ottobre, era spiegabilissima la tendenza del governo, di tutelare l'unità dell'impero raccogliendo sollecitamente tutte le forze che stavano a sua disposizione, e di aprir loro la via di essere poste in azione. In forza d'un fatto sollecitamente compiuto, si sperò di superare difficoltà che mediante uno sviluppo progressivo, ma lento, si ritenevano forse invincibili.

Tutelare la potenza della monarchia e dell'unità dell'impero, e rispettare nello stesso tempo la varietà delle sue parti costitutive, e il suo storico sviluppo giuridico, ecco l'importante e sublime scopo a cui tende il governo, e la via ch'esso ha pigliata per raggiungerlo è giusta e costituzionale, perchè non ammette nessun uso di violenza imposta e nessuna esclusione.

Rimangono fermi i principii irrevocabilmente e solennemente accordati, che garantiscono ai popoli la deliberativa cooperazione delle loro legali rappresentanze alla legislazione ed alla gestione finanziaria; come pure la comune rappresentanza dei comuni interessi dell'impero, ed anche la comunanza degl'interessi dei paesi di qua dal Leitha, riconosciuta e pronunciata nel diploma d'ottobre, rimase ferma ed immutabile.

Mirando a un tale scopo e progredendo per una simile via, il governo ha la coscienza di tendere a creare una durevole base alla costituzione dell'impero, e a consolidare così la coscienza giuridica della popolazione promovendo e ravvalorando nello stesso tempo la prosperità nazionale e il credito pubblico.

Penetrato di questa convinzione, esso la ritiene in ogni senso giustificata.

(*Wiener Abendpost*)

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

— Leggesi nella *Nazione*:

Son numerosi i reclami che riceviamo da qualche tempo sulle difficoltà che s'incontrano dai pedoni e dalle vetture onde passare per le porte della città e si citano sopratutto quelle di San Nicolò, la Croce e San Frediano.

L'aumento della popolazione, la maggiore influenza di carri di vettovaglie per alimentare la città e la dimora al difuori delle mura di molte famiglie che hanno giornalieri interessi in Firenze sono causa principalissima di questo grave inconveniente.

Tali lagnanze vengono però accompagnate da lamenti a carico del municipio perchè non provvede a che sia posto mano immediatamente dalla società Creswell alla demolizione delle mura urbane ed alla esecuzione dello stradale già approvato.

A queste accuse dobbiamo per altro rispondere che per quanto ci consta se a tali lavori non fu posto ancor mano si è perchè i due affari relativi ai decreti di espropriazione per intraprendere il *boulevard* e per trasferire la linea daziaria al Mugnone e lungo la via ferrata sono ancora in corso presso il Consiglio di Stato dal quale si spera che verranno risoluti con sollecitudine.

Sappiamo poi che appena giunta l'autorizzazione, la Società intraprenditrice mettendo mano ai lavori ha per suo primo obbligo quello di aprire la cinta di fronte a tutte le vie di Firenze che sboccano sulle mura.

— Leggesi nello stesso giornale:

Un atto di singolare beneficenza chiamò in questi giorni l'attenzione del pubblico sull'istituto di educazione femminile della signora Carlotta Pavan trasferito da Torino a Firenze. La signora Pavan, già conosciuta come abilissima istitutrice e per le rare doti dell'ingegno e dell'animo che l'adornano, diede una nuova prova della bontà del suo cuore offrendosi di prendere nel suo istituto gratuitamente una orfana di San Severo. Questi atti parlano da sè e costituiscono il migliore degli elogi.

— S. A. R. il principe Amedeo accompagnato da un suo aiutante di campo e dal colonnello di cavalleria sig. cav. Vasco visitava ieri l'altro gli ospedali militari e più specialmente gli ammalati del suo reggimento.

In quest'ospizio S. A. R. si avvicinava a tutti gl'infermi e li confortava con generose parole.

(*Gazz. di Parma*)

— La sala maggiore del ridotto del nostro R. teatro si apriva ieri, 10, al mezzogiorno per la distribuzione dei premii agli alunni d'ambo i sessi delle scuole elementari che si erano distinti per istudio e saviezza.

Poche ma forbite parole pronunciate dal professore Francesco Rossi direttore di quelle scuole sull'istruzione elementare, precederano la distribuzione de' premii fatta dalle mani stesse di S. A. R. il duca d'Aosta ai giovani alunni ed alle giovinette delle scuole femminili. Colla presenza del giovine Principe si rendeva più solenne così umile cerimonia; esso veniva acclamato dai numerosi spettatori all'entrare ed all'uscire dalla sala.

Il prefetto, il sindaco, e le altre autorità civili e militari assistevano pur essi a quella festa scolastica.

(*Idem*)

— Il varamento della colossale nave mercantile *Cosmos*, che per opera dei fratelli Frassinetti sorse sul cantiere di Sestri, si eseguì felicemente ieri alla presenza delle autorità civili e marittime di Genova e di molte migliaia di spettatori accorsi da Genova e dalle vicinanze.

Questa magnifica nave, una delle più grandi che s'eno uscite dai cantieri d'Europa è della portata di 3000 e più tonnellate; ed è riuscita, a detta degl'intelligenti, la più splendida prova che si potesse desiderare dell'abilità dei costruttori nazionali e della potenza della marineria italiana.

(*Gazz. di Genova*)

— Leggiamo nella *Gazzetta di Genova*:

Dalla direzione della Sanità Marittima venne emanata la seguente circolare:

Il Ministro dell'interno con disposizione in data degli 11 corrente ha ridotta la quarantena ancora in vigore nel littorale italiano verso le derivazioni marittime dell'Egitto e da tutto il Levante, dall'isola di Malta, dai porti francesi e spagnuoli sul Mediterraneo, da Trieste e suo territorio, a cinque giorni pieni di osservazione di 24 ore ciascheduno compreso il tempo impiegato nella traversata dal punto di partenza a quello di arrivo.

Le navi a vela e a vapore di quelle derivazioni se munite di patente netta e se durante il viaggio non presentarono circostanze aggravanti di malati o di morti a bordo, compiuto il periodo di quarantena come sopra stabilito, verranno immediatamente ammesse a pratica previa visita e rapporto favorevole dei medici della sanità.

Il Direttore Generale
Dott. A. Bo.

— Leggiamo nel *Giornale di Roma* la lettera seguente:

Ill. sig. Direttore

Osservatorio del Collegio Romano
Roma, 11 dicembre 1865.

Sabato sera cercando la cometa di Biela trovai una piccola nebulosa presso una stellina di 12ª grandezza che al suo movimento si riconobbe essere una cometa. Essa è estremamente debole, ed eguaglia appena l'infima classe delle nebulose di Hershel. Ieri sera fu riosservata, ma a stento per la nebbia. Da queste osservazioni risulta che essa non è (come potrebbesi sospettare dalla vicinanza del luogo) la cometa di Biela.

Posizione della cometa

Tempo medio, Roma, a dì 9 dicembre 1865, 9.or 6.m 18.s

Ascensione retta cometa	22or	46m	36. 7
Declinazione australe	4°	7'	56."
A dì 10 dicembre	8or	7m	3.s
Ascensione retta	22 or	48m	27 s 3
Declinazione australe	4°	4'	5."

L'osservazione di ieri sera per la nebbia fu assai difficile e un poco incerta. L'aspetto della cometa è una semplice nebulosità diffusa senza nucleo alcuno.

Suo dev.mo servo
P. A. SECCHI.

ULTIME NOTIZIE

Bollettino sanitario

Napoli. — Dall'11 al 12, casi 8, morto 1, e 5 dei giorni precedenti.

Sant'Antimo. — Id., casi 6, morti 2.

Caivano. — Id., casi 8, morti 3.

Portici. — Id., casi 2, morto 1.

Frignano Piccolo. — Dal 9 al 10, caso 1.

Frignano Maggiore. — Id., casi 3, morto 1.

Aversa (città, e carceri). — Dal 10 all'11, casi 2, morti 2.

Sant'Angelo Cassino. — Id., morto 1.

Scafati. — Dall'11 al 12, caso 1, morto 1.

Lavello. — Dall'8 al 9, caso 1.

Larino. — Dal 10 all'11, caso 1.

Campo di Pietra. — Id., casi 7.

— Le prime parole di tutti i giornali esteri che ci arrivano col corriere di stamane hanno un solo ed identico tema, la morte di S. M. il re dei Belgi, come unanimi sono gli elogi e il compianto tributato all'augusto defunto.

« Questa morte, scrive la *Patrie*, è un gran lutto per la maggior parte delle case sovrane di Europa, com'è in pari tempo un fatto del quale si misura di leggieri la gravità. »

« Sebbene da parecchi giorni prevista, dice il *Pays*, la notizia della morte del re Leopoldo I solleva un sentimento generale di rammarico. Questo principe aveva saputo, colle grandi sue qualità personali, cattivarsi l'affetto e il rispetto de' suoi sudditi, la stima e la simpatia di tutti i governi. Decano fra i sovrani europei, egli teneva ne' consigli dell'Europa un gran posto. »

« Di lui si può dire senza esagerazione, nota alla sua volta il *Débats*, che pochi sovrani hanno quanto lui compreso le vere condizioni del governo costituzionale e hanno esercitato il potere con altrettanta lealtà. Egli è a questa lealtà, a questo singolare buon senso che il Belgio va debitore d'aver superata, senza interni commovimenti, la crise del 1848, che aveva pure avuto il contraccolpo a Bruxelles.

« La morte del re Leopoldo, oggi specialmente, è un avvenimento gravissimo pel Belgio. »

Le Temps fa le seguenti riflessioni:

« L'opinione liberale in Europa accoglierà certamente con profondo rammarico la notizia della morte di questo sovrano filosofo, del quale l'azione moderatrice estendevasi ben oltre ai confini del suo piccolo regno, il quale va celebrato pei grandi progressi fatti verso l'ideale di un libero governo. »

Il *Constitutionnel*, dopo aver ripetute le universali lodi al defunto sovrano, conchiude:

« Educato a questa scuola, Leopoldo II continuerà senza dubbio le paterne tradizioni; il suo avvenimento al trono sarà salutato con pari simpatia e fiducia. »

— L'*Epoca* di Madrid calcola che la Camera, la quale, giusta la nuova legge, deve esser composta di 352 membri, non ne avrà più di 300: le elezioni doppie sono 27: 13 circoscrizioni non hanno mandato l'intiera loro rappresentanza, e credesi che forse una dozzina d'impiegati eletti preferiranno conservare la carica, incompatibile colla deputazione.

— La *Corrispondencia* annunzia che il candidato per la presidenza della Camera dei deputati è il signor Rios-Rosas, accettato dal ministero.

Secondo lo stesso giornale, il numero degli elettori concorso alle presenti elezioni fu per tutta la Spagna di 217 mila.

— Leggesi nella *Patrie*:

« Il generale Mac-Dowell, comandante il dipartimento militare del Pacifico, ha vietato la introduzione delle munizioni da guerra nel Messico. Il sig. Godoy, creato console a San Francisco da Juarez, protestò contro tale divieto, indirizzando al presidente Johnson una memoria intesa a provare che l'ordine del generale Mac-Dowell era tutto in favore del governo dell'imperatore Massimiliano.

« Un dispaccio particolare da New-York del 28 novembre ci annunzia che la memoria del signor Godoy fu respinta, e che il gabinetto di Washington ha pienamente approvata la condotta del generale Mac-Dowell. »

Lo stesso giornale ha un articolo intitolato la *rivincita di Monaco* nel quale discorre del riconoscimento del regno d'Italia per parte della Baviera; ne togliamo il seguente brano:

« ... La Baviera, riconoscendo il regno d'Italia, doveva notificare al gabinetto di Vienna tale atto. Essa riprodusse nella sua notificazione i termini di quella che le fu fatta dall'Austria quando riconobbe il nuovo re della Grecia. È atto di buona guerra.

« Ma in questa rivincita non v'è solamente una semplice vendetta di cancelleria, perocchè appare da essa, anzitutto, quanto sia tesa la situazione, e di quanto siansi mutati i rapporti politici che correvano tra gli Stati secondari della Confederazione e l'Austria.

« Questi Stati hanno compreso finalmente che il possesso della Venezia tenuto dall'Austria costerebbe loro troppo caro!

« Dopo la Baviera verranno, assai probabilmente l'un dopo l'altro, tutti gli Stati della Confederazione che non hanno ancora riconosciuto il Re Vittorio Emanuele. E quand' anche non venissero tutti, che monta? L'Italia non ne avrebbe maggior danno di quello che toccò alla Francia per l'ostinazione del duca di Modena a non voler riconoscere il nuovo ordine di cose. »

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(AGENZIA STEFANI)

Torino, 12.

Questa mattina, colto da morbo improvviso, morì il conte Nigra, ministro della Casa Reale.

Rendita italiana 65 15.

Parigi, 12.

CHIUSURA DELLA BORSA DI PARIGI.

	Dic. 11	12
Fondi francesi 3 0/0	68 [illegible]	69 02
Id. 4 1/2 0/0	97 25	97 10
Consolidati inglesi 3 0/0	87 1/8	87 3/8
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti)	65 —	65 15
Id. (fine mese)	65 20	65 40
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese	857	895
Id. italiano	—	407
Id. spagnuolo	470	476
Azioni strade ferrate Vittorio Emanuele	211	212
Id. Lombardo-venete	420	426
Id. Austriache	426	428
Id. Romane	155	155
Obb. strade ferr. Romane	152	159
Obbligazioni della ferrovia di Savona	180	—

Nuova-York, 2 (sera).

Un proclama di Johnson ristabilisce l'*habeas-corpus* in tutti gli Stati del Nord, ad eccezione di quelli che presero parte alla insurrezione.

Il Congresso della Carolina del Nord ha accettato l'emendamento alla Costituzione.

Il *Times* annunzia che il ministro della guerra ridurrà l'armata permanente a 50,000 uomini al 1° maggio.

Oro 148 1/4. Cotone 52.

Alessandria d'Egitto, 11.

Si ha da Canton in data del 15 novembre:

Le cannoniere hanno disfatto i pirati nelle vicinanze di Amoy. Furono giustiziati a Geddo gli assassini del luogotenente Bird.

Parigi, 13.

L'imperatore prenderà un lutto di 21 giorni per la morte del re Leopoldo.

Il *Moniteur* pubblica il telegramma con cui il duca di Brabante annunzia all'imperatore la morte di suo padre.

Londra, 13.

Il generale Storks fu nominato governatore provvisorio della Giamaica finchè sia terminata l'inchiesta ordinata.

La Corte prenderà il lutto fino al 4 gennaio per la morte del re dei Belgi. La regina ordinò un lutto generale per 10 giorni.

I giornali di Portland annunziano che l'ammiraglio Pareja continuava a minacciare il bombardamento dei porti del Chilì, senza però aver messo finora in atto la sua minaccia. Il blocco si estende ai sei porti principali.

Scrivono dal Perù che i rivoluzionari hanno trionfato; essi si sono impadroniti, il 6 novembre, di Lima. La pace è quindi ristabilita.

Torino, 13.

Rendita italiana 65 25.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Museo di fisica e storia naturale di Firenze

Nel giorno 12 dicembre.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72,6 sul livello del mare	mm 762 5	761, 8	762, 0
Termometro centigrado	5,0	8,5	3,0
Umidità relativa	65,0	47,0	70,0
Stato atmosferico	sereno	sereno e nuvoli	sereno debole
Vento direzione, forza	NE quasi for.	NE quasi for.	NE debole

Temperatura: Massima + 10,0; Minima — 0,5

Minima nella notte del 13 dicembre + 1.8.

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE

Firenze, 13 dicembre 1865.

VALORI		FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALI	PREZZI FATTI	CAMBI	Giorni	L	D
5 % god.	1 Lug. 65	65 30	65 25	65 47½	65 62½	» »	» »	Livorno	8	100 »	99 7/8
Sottoscrizione 5 %	1 Lug. 65	» »	[illegible]	» »	» »	» »	» »	Detto	30	99 1/2	99 1/4
3 % god.	1 Apr. 65	40 10	40 »	» »	» »	» »	» »	Detto	60	99 »	98 7/8
Imprestito Ferriere	1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	83 »	» »	Roma	30	490 »	485 »
Obb. Tes. Tosc. 1849 5 % p. 10	1 »	» »	» »	» »	» »	104 »	» »	Bologna	30	99 1/2	99 1/4
Az. Banc. Naz. Tosc.	1 Gen. 65	16 98	16 90	» »	» »	» »	» »	Ancona	30	99 1/2	99 1/4
Cassa di Sconto Toscana in sott.		185 »	184 »	» »	» »	» »	» »	Napoli	30	99 1/2	99 1/4
Banca di Credito italiano		» »	» »	» »	» »	» »	» »	Milano	30	99 1/2	99 1/4
Obb. Tabacco 5 %	1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	99 »	» »	Genova	30	99 1/2	99 1/4
Az. SS. FF. Livor.	1 »	» »	» »	» »	» »	69 1/2	» »	Torino	30	99 1/2	99 1/4
Obb. 3 % dette, val. nom. L. 500							» »	Venezia eff. g.	30	246 »	244 »
» 1° luglio 65		209 »	208 1/2	» »	» »	» »	» »	Trieste	30	» »	» »
Obb. 3 % dette, val. nom. L. 420								Detto	90	» »	» »
1° marzo 65		» »	» »	» »	» »	» »	» »	Vienna	30	» »	» »
								Detto	90	» »	» »
Az. S. F. Cent. Tosc. di 840 lire italiane	1 Gen. 65	45 3/4	45 1/2	» »	» »	» »	» »	Augusta	30	» »	» »
								Detto	90	210 »	208 »
Obb. dette	1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	350 »	» »	Francoforte	30	» »	» »
Impres. comunale 5 %	1 Giu. 65	» »	» »	» »	» »	84 »	» »	Amsterdam	90	» »	» »
Detto in sottoscrizione		» »	» »	» »	» »	81 »	» »	Amburgo	90	» »	» »
Detto in sottoscrizione liber.		» »	» »	» »	» »	79 »	» »	Londra	30	25 18	25 »
Ob. S. F. Marem. 5 %	1 Lug. 65	68 1/4	67 3/4	» »	» »	» »	» »	Detto	90	24 90	24 75
Az. SS. FF. Meridion.	1 Mar. 65	» »	» »	» »	» »	295 »	» »	Parigi	30	100 »	99 5/8
Obbl. 3 % dette	1 Giug. 65	156 »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90	99 1/2	98 3/4
Dette demaniali	1 Apr. 65	390 1/2	388 1/2	» »	» »	» »	» »	Lione	[illegible]	99 1/2	98 [illegible]
Pantelegrafo Caselli		» »	» »	» »	» »	» »	» »	Marsiglia	90	99 1/2	98 [illegible]
5 % italiano in piccoli pezzi		» »	» »	» »	» »	65 50	» »	Sconto Banca 6 %			
3 % idem		» »	» »	» »	» »	40 30	» »				

VALORI A PREMIO	FINE CORRENTE Prezzo Lettera	Prezzo Denaro	PREMIO	FINE PROSSIMO Prezzo Lettera	Prezzo Denaro	PREMIO
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 % — 65 25 fine corr. — 65 65 fine pross.

Il Sindaco ANGIOLO MORTERA.

FIRENZE VIA CASTELLACCIO 20 **EREDI BOTTA** TORINO VIA D'ANGENNES 5

D'IMMINENTE PUBBLICAZIONE

Codice di Procedura Penale

CORREDATO

DELLA RELAZIONE DEL MINISTRO GUARDASIGILLI

DEL DECRETO REALE

DELLA LEGGE TRANSITORIA

E DI UN INDICE ALFABETICO-ANALITICO

Prezzo: L. 1 50.

CODICE DI COMMERCIO

DEGLI

Atti dello Stato Civile

COMMENTO

PER CURA

DELL'AVV. MICHELE DE GIOVANNI

MANUALE

PER GLI UFFIZIALI DELLO STATO CIVILE
PER I CANCELLIERI E PER I GIUDICI

Prezzo: L 4.

R. ARCISPEDALE DI SANTA MARIA NUOVA DI FIRENZE

AVVISO D'ASTA.

La Direzione del R. Arcispedale rende noto che essendo rimasto deserto l'incanto per la vendita della tenuta detta *dei Cini*, tenuto nella mattina del dì 9 stante, avrà luogo un secondo incanto dei beni stessi nel dì 26 del corrente mese alle ore 11 antim. con tutte le condizioni già stabilite, e resultanti dalla Cartella d'oneri ostensibile nella segreteria del Dipartimento dalle ore 10 ant. alle 2 pom. di ciascun giorno non festivo, avvertendo peraltro che in questo secondo incanto si farà luogo all'aggiudicazione ancorchè si presenti un solo concorrente per ciascun *lotto*.

Firenze, 12 dicembre 1865. 1956

Società Anonima Italiana

PER ACQUISTO DI BENI DEMANIALI ED ALTRI

Non avendo avuto effetto, per mancanza del numero legale dei membri intervenuti prescritto dall'art. 35 degli Statuti, l'assemblea generale degli azionisti di questa Società regolarmente convocata pel giorno d'oggi, la Direzione ha l'onore di prevenire i signori azionisti che l'assemblea è stata prorogata a termini del succitato articolo pel mercoledì 27 corrente alle ore 12 meridiane.

Firenze, 12 dicembre 1865.

Il Direttore
1957 B Malatesta.

SOCIETÀ GENERALE D'IMPRESE INDUSTRIALI
NEL REGNO D'ITALIA

(*Seconda pubblicazione.*)

In ordine alla deliberazione del Consiglio di amministrazione del 27 nov. u. s e coerentemente al disposto dell'articolo 62 degli statuti sociali, è convocata per le ore 12 meridiane del giorno 30 dicembre corrente un'adunanza generale straordinaria di tutti i possessori d'azioni di detta Società.

L'adunanza avrà luogo all'attuale sede della Società posta in via Ricasoli n° 29, 1° piano, e nella prossima pubblicazione del presente avviso sarà fatto conoscere l'ordine del giorno delle cose da trattarsi nella medesima.

In adempimento pertanto dell'articolo 65 degli statuti sociali, sono invitati ad intervenire alla detta adunanza tutti coloro, che ai termini degli articoli 10 e 58, costituiscono la massa degli azionisti ed hanno diritto di prender parte alle adunanze generali.

Le azioni saranno ricevute in deposito dalle ore 10 antimeridiane alle ore 3 pomeridiane dei giorni 21, 22, 23 dicembre corrente mese (termine perentorio di rigore) dal capo d'uffizio signor dottor R. Sassoli, il quale a quest'effetto sarà reperibile alla detta sede della Società, e saranno contemporaneamente dal medesimo rilasciati i distintivi di ammissione alla suddetta adunanza, i quali terranno pur luogo di ricevuta del deposito fatto.

Firenze, 12 dicembre 1865.

Il segretario generale
1811 G. Pillans.

L'UFFIZIO SUCCURSALE
DEI GIORNALI

TORINO - Via D'Angennes, n° 16

È INCARICATO DI RICEVERE

ABBUONAMENTI, INSERZIONI ED ANNUNZI

PER

La Gazzetta Ufficiale del Regno — L'Opinione — L'Italie — Il Diritto — Il Bollettino delle strade ferrate — L'Appennino — La Gazzetta di Genova — La Perseveranza — Il Sole — Lo Spirito Folletto — L'Illustrazione Universale — La Novità — Il Buon Gusto — La Moderna Ricamatrice — Il Monitore delle Sarte — Il Romanziere Illustrato — L'Emporio Pittoresco — Il Giornale Illustrato dei Fanciulli ed altri giornali delle diverse città d'Italia.

Lo stesso Uffizio succursale

TIENE IL DEPOSITO

DELLA COLLEZIONE DI OPERE ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E POLITICHE

che si pubblica per cura del professore NAZARI

Volumi Pubblicati:
- W. ELLIS - Principii elementari di economia sociale - Traduzione MARTINELLI, L. 1 50.
- 2° — S MILL - Il Governo rappresentativo - Traduzione FENILI, L. 2.
- 3° — S. MILL - La libertà - Traduzione G. MARSIAJ, L. 1 20.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL
REGNO D'ITALIA

PREZZI D'ABBONAMENTO

Compresi i Rendiconti del Senato del Regno e della Camera dei Deputati.

I soli Rendiconti della Camera dei Deputati formarono quest'anno un volume in foglio da 3 colonne di circa 1600 pagine.

	Anno	*Semestre*	*Trimestre*
Per Firenze . . . . L.	42	22	12
Per le provincie del Regno	46	24	13
Svizzera . . . . »	58	31	17
Roma (*franco ai confini*) . »	52	27	15
Inghilterra e Belgio . . . »	122	71	37
Francia, Austria e Germania	82	48	27

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.
Le inserzioni giudiziarie costano 25 centesimi per linea o spazio di linea.
Le altre inserzioni 30 centesimi per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20 — Arretrato centesimi 40.

Le associazioni si ricevono dalla Tipografia **Eredi Botta**, Firenze, via del Castellaccio, 20, e Torino via D'Angennes, 5.

A Napoli dalla Libreria Scolastica Nazionale di G. Madia e da De Angelis Libraio-Editore.
» Milano dalla Libreria Brigola e dall'Agenzia Sandri.
» Genova dalle Librerie Fratelli Beuf e Figli di G. Grondona.
» Livorno da Meucci Giuseppe e Meucci Francesco.
» Pisa da Federighi Giuseppe.
» Siena da Porri Onorato, Rovai Provenzano, Gati Ignazio e Mazzi Ferdinando.
» Lucca da Grassi Eredi e da Grassi Giocondo.
» Pistoia da Biagini Modesto.
» Pescia da Papini Francesco.
» Prato da Ballerini Sabatino.
» Cortona da Mariottini Angelo.
» Bologna da Marsigli e Rocchi.
» Palermo da Pedone-Lauriel.
» Parma da Grazioli P.
» Brescia da Boglioni Carlo Giuseppe.
» Reggio Emilia da Barbieri Giuseppe.
» Bergamo da Bolis Fratelli.
» Cremona da Feraboli Giuseppe.
» Biella da Flecchia Giacomo.
» Bra da Giordana.
» Cuneo da Merlo Carlo.
» Casale da Rolando Fratelli.
» Novara da Rusconi Pasquale.
» Vercelli da Vallieri Giuseppe.

FIRENZE VIA CASTELLACCIO 20 **EREDI BOTTA** TORINO VIA D'ANGENNES 5

RICORDI BIOGRAFICI
e Carteggio
DI
VINCENZO GIOBERTI

Raccolti per cura di GIUSEPPE MASSARI

Tre Volumi — *Prezzo L. 24.*

CODICE PER LA MARINA MERCANTILE
DEL REGNO D'ITALIA

CORREDATO DELLA RELAZIONE DEL MINISTRO GUARDASIGILLI

fatta a S. M. in udienza del 25 giugno 1865

EDIZIONE IN 16° — PREZZO: centesimi 60.

STATISTICA AMMINISTRATIVA
DEL REGNO D'ITALIA

Coll'Elenco alfabetico dei Comuni e loro popolazione e circoscrizione

Un vol. in-4° di pag. 380 al prezzo di lire 5.

Manuale Pratico di Medicina Legale
DI
G. L. CASPER

PRIMA TRADUZIONE DAL TEDESCO AUTORIZZATA DALL'AUTORE

del Dottore EMILIO LEONE

con aggiunte del cavaliere CARLO DEMARIA

Opera utile a tutti i Medici specialmente condotti, ai Magistrati ed agli Avvocati.

Due volumi — Prezzo lire 16.

Dirigere le domande col relativo vaglia postale alla Tipografia BOTTA.

MUNICIPIO DI FIRENZE

AVVISO.

Il sindaco di Firenze rende noto al pubblico che in ordine al R. decreto de' 25 giugno 1865 a cominciare dal giorno 12 dicembre corrente sarà depositato nella sala del Consiglio comunale ed ivi tenuto esposto per il corso di un mese dalle ore dieci antim. alle quattro pom. un esemplare a stampa del Codice di commercio del regno d'Italia, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Dal palazzo municipale, li 11 dicembre 1865.

Il sindaco
1960 L. G. De Cambray Digny.

CITTÀ DI PISTOIA.

L'infrascritto sindaco fa noto: che fra gli altri posti instituiti dal Consiglio comunale nell'interesse della igiene e polizia municipale, da attivarsi col nuovo anno, evvi pur quello di un

Chiappa Cani, coll'annuo assegno di . . . . . L. 960.

Chiunque voglia concorrere al posto medesimo, dovrà esibire all'ufficio municipale apposita istanza in bollo, corredata della fede di moralità e buona condotta, entro il dì 22 dicembre andante.

Pistoia, dall'ufficio municipale, li 12 dicembre 1865.

1961 Prof. Cesare Bartolini *ff. di sindaco.*

Il Municipio della Comunità di Porta S. Marco
(PISTOIA CAMPAGNA)

Con sua deliberazione del dì 21 novembre 1865 elargiva all'Istituto delle figlie dei Militari lire cento italiane.

Il sindaco
1955 Ser M. A. MACCIÒ.

1964 EDITTO.

D'ordine dell'ill.mo signor auditore Alessandro Catani giudice commissario al fallimento di Gio. Batt. Bazzanti sono invitati tutti i creditori del fallimento medesimo a presentarsi la mattina del dì 26 dicembre corrente a ore 10 nella Camera di Consiglio del tribunale di 1ª istanza di questa città, onde procedere avanti di esso signor giudice commissario e del sindaco provvisorio alla verificazione dei loro titoli di credito.

Dalla cancelleria del tribunale di 1ª istanza. Firenze, li 12 dicembre 1865.

G. MANETTI.

La mattina del 28 dicembre corrente a ore dodici avrà luogo nella cancelleria del tribunale di prima istanza di Livorno la verificazione dei titoli di credito spettanti ai creditori contumaci del fallito Elia Levi.

ALESSANDRO COLOMBA, *sind provv.*
1950

I creditori del fallito Massimiliano Bacci sono invitati ed intimati a depositare nella cancelleria del tribunale di prima istanza di Livorno, ossivvero a consegnare al sottoscritto sindaco provvisorio al detto fallimento, i loro titoli di credito nel termine di giorni 40 a forma della legge.

ALESSANDRO COLOMBA, *sind. provv.*
1951

I creditori della fallita ditta *Santi Boni*, contumaci alle verificazioni, e quelli già verificati ed ammessi al passivo del fallimento, sono invitati ad intervenire all'adunanza, che verrà tenuta nella camera di Consiglio del tribunale di prima istanza di Livorno in presenza del giudice commissario nel dì 28 dicembre 1865 a ore 11 ant. per l'effetto di devenire alle verificazioni dei contumaci, e, ciò eseguito alla nomina del sindaco definitivo e di un cassiere al fallimento stesso, e *quatenus* al concordato giudiciale col rappresentante della suddetta fallita ragione.

Pel sindaco provvisorio
1952 Dott. EM. LAMBARDI *proc.*

1962 EDITTO.

In conformità delle prescrizioni contenute nell'art. 502 del vigente Codice di commercio, sono invitati tutti i creditori del fallito, Cristiano Rubner, a presentarsi di persona o per mezzo di special procuratore ai sigg. Luigi Donegani e L. M. Fehl sindaci provvisori al detto fallimento per dichiarare i titoli del loro credito, e quelli rilasciare nelle mani dei medesimi sindaci, o depositarli nella cancelleria del tribunale di 1ª istanza di Livorno per quindi procedersi nei termini e modi di ragione alla verificazione dei crediti che siano giudicati ammissibili.

Livorno, 11 dicembre 1865.

Dott. GIO. BERTOLACCI.

ESTRATTO DI SENTENZA.

Il tribunale di prima istanza di Firenze secondo turno civile, con sentenza proferita nel 21 novembre corrente sulle istanze del signor Antonio Montini negoziante in detta città, ha dichiarato il fallimento di Giovanni Rontini merciaio ambulante dimorante in via del Leone, riservandosi di retrotrarne l'apertura ai termini di ragione. — Ha ordinato l'apposizione dei sigilli agli assegnamenti mobili, libri e carte del fall.to e la di lui traduzione nelle carceri dei debitori civili, ed ha nominato in giudice commissario il signore auditore Vincenzo Pallavicini, ed in agente il signor Massimo Cozzi.

Dalla cancelleria del tribunale di prima istanza di Firenze, li 21 novembre 1865.

1958 G. MANETTI.

1959 DICHIARAZIONE.

Il dott. Massimiliano Mugnai ed i suoi nepoti dott. Ottorino ed Americo Mugnai del comune di Cascina, ad evitare qualunque danno o molestia che il perito ingegnere Semiro Mugnai potesse loro inferire, dichiarano di non approvare nè in guisa alcuna riconoscere i debiti che il medesimo per qualsivoglia titolo avesse contratti o fosse per contrarre.

D. MASSIMILIANO MUGNAI, in proprio e nei nomi.

MANUALE dell' ufficiale dello stato civile per l'avvocato Giuseppe Loggero consigliere alla prefettura di Alessandria: contiene i moduli occorrenti; uscirà il 22 dicembre corrente: il prezzo è di L. 1 e 50 centesimi. Questa pubblicazione ha un'importanza speciale per la prossima attivazione del nuovo Codice civile. 1953

ANNALI
DI
MEDICINA PUBBLICA
IGIENICA E PROFESSIONALE

diretti dal dott. **Pietro Castiglioni**, *vice-Presidente dell'Associazione medica italiana, già Deputato al Parlamento.*

Questo nuovo periodico si occupa di tutte le relazioni della medicina e delle scienze affini coll'amministrazione dello Stato, dei comuni, delle diverse istituzioni pubbliche e private, e colla igiene pubblica e privata, e s'indirizza ai sanitari, ai membri delle Commissioni comunali di sanità, sindaci, amministratori, capi d'istituti, insegnanti e capifamiglia.

Esce un fascicolo di 16 colonne il 10, il 20 e il 30 d'ogni mese, a cominciare dal 10 gennaio 1866.

L'associazione può prendersi da qualunque epoca, ma per un anno intero, col pagamento anticipato di lire 8 in contanti, vaglia postale o francobolli.

Ogni domanda o trasmissione dev'essere indirizzata, franca di porto, in Firenze, via del Castellaccio, n° 20, all'Amministrazione degli *Annali di Medicina pubblica, igienica e professionale.*

RIVISTA TECNOLOGICA ITALIANA
GIORNALE TECNICO-PRATICO
di Chimica, Agricoltura, Industria, Arti e Commercio.

Prezzo d'associazione per tutta l'Italia *franco* di posta:

Per un anno lire 9 | Per sei mesi lire 5 | Per tre mesi lire 3.

Dirigersi con vaglia postale o francobolli in lettera affrancata alla Direzione della *Rivista Tecnologica Italiana*, via Goito, 9, Torino.

Firenze — Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, 20.